



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità*”, e in particolare l’articolo 5, comma 3, che prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, di ottenere un esonero parziale dall’obbligo di assunzione, previo versamento al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta;
- VISTO** l’articolo 5, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999, introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che consente ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici operanti in lavorazioni con tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille di autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione, subordinatamente al versamento di un contributo esonerativo al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- VISTO** l’articolo 5, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che prevede, in caso di omissione totale o parziale del versamento del contributo esonerativo, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a una maggiorazione annua dal 5 al 24 per cento della somma dovuta;
- VISTO** l’articolo 5, comma 6, della legge n. 68 del 1999, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l’adeguamento quinquennale degli importi dei contributi e della relativa maggiorazione, previo parere in sede di Conferenza unificata;
- VISTO** l’articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, che prevede, decorso il termine di sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione, l’applicazione di una sanzione amministrativa, a carico del datore di lavoro inadempiente, pari a cinque volte il contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-*bis*, per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non assunto;
- VISTO** il decreto ministeriale 7 luglio 2000, n. 357, recante “*Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68*”;
- VISTI** il decreto ministeriale 21 dicembre 2007, recante l’adeguamento del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3, della legge n. 68 del 1999 nonché il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 193, con cui è stato disposto un ulteriore adeguamento del medesimo contributo;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

- VISTO** il decreto interministeriale 11 giugno 2024, che ha abrogato e sostituito il decreto ministeriale 10 marzo 2016, recante le modalità di versamento del contributo esonerativo da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 5, comma 3-*bis*, della legge n. 68 del 1999, con riferimento agli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
- CONSIDERATO** che la normativa in materia di collocamento obbligatorio non individua il criterio per l'adeguamento del contributo esonerativo e che, pertanto, si è ritenuto di confermare il criterio già adottato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e successivamente applicato dal decreto ministeriale del 2021, basato sulla retribuzione media giornaliera lorda desunta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore privato, considerata la natura residuale, temporanea e alternativa dell'istituto dell'esonero parziale rispetto all'assunzione obbligatoria;
- VISTA** la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica, protocollo n. 1804638 del 29 aprile 2026, dalla quale risulta che la retribuzione contrattuale lorda mensilizzata del settore privato, relativa al mese di marzo 2026, è pari a euro 2.437,32 e che, rapportata a ventidue giornate lavorative mensili, determina una retribuzione media giornaliera lorda pari a euro 110,79;
- RITENUTO** che, nel bilanciamento tra l'interesse del lavoratore con disabilità all'avviamento al lavoro e quello del datore di lavoro all'accesso all'istituto dell'esonero parziale, l'importo del contributo esonerativo debba essere determinato in euro 44,32, pari al 40 per cento della retribuzione media giornaliera lorda di euro 110,79;
- CONSIDERATA** pertanto, l'esigenza di aggiornare l'importo del contributo esonerativo originariamente fissato dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, confermato dal legislatore nel 2015 con l'introduzione del comma 3-bis, dell'articolo 5, della legge n. 68 del 1999 e, da ultimo, adeguato dal decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 193, attualmente pari a euro 39,21;
- RITENUTO** di non procedere all'adeguamento della maggiorazione del contributo esonerativo, in quanto i limiti minimo del 5 per cento e massimo del 24 per cento su base annua, previsti dall'articolo 5, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, risultano adeguati e sufficienti a garantire la finalità sanzionatoria prevista dalla normativa vigente;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante “Nomina dei Ministri”, con il quale è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali la dottoressa Marina Elvira Calderone;

SENTITA la Conferenza unificata, istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito del procedimento di adozione del presente decreto, che ha espresso parere favorevole sul relativo schema nella seduta del 23 luglio 2026 (Repertorio atti n. 92/CU)

DECRETA

Articolo 1

(Adeguamento dell’importo del contributo esonerativo)

1. L’importo del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-*bis*, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è adeguato a euro 44,32 (quarantaquattro/32) per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
2. Ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, la sanzione amministrativa ivi prevista è conseguentemente determinata in misura pari a cinque volte l’importo del contributo esonerativo di cui al comma 1, per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
3. L’importo di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) e della sua adozione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone